

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2424

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARMINA, CHERCHI, FERRARA, TORTO

Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di composizione del Comitato di gestione delle Autorità di sistema portuale

Presentata il 26 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda la disciplina dei porti con particolare riferimento alle Autorità di sistema portuale. L'Autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico, che svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali che si realizzano nei porti. Svolge funzioni concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, nonché l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati dai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996, pubblicati rispettiva-

mente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1994 e n. 94 del 22 aprile 1996.

Gli organi che compongono l'Autorità di sistema portuale sono: il Presidente, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, stabilisce che il Comitato di gestione è composto: dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell'Autorità di sistema por-

tuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima competente.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 9 della legge n. 84 del 1994 prevede, inoltre, che alle sedute del Comitato di gestione partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità di sistema portuale; il medesimo comma sta-

bilisce, altresì, che il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.

Alla luce di quanto attualmente previsto dalla normativa, si ritiene che il Comitato di gestione debba prevedere la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia e, dunque, di tutte le comunità in cui l'Autorità di sistema portuale si inserisce in quanto la stessa rappresenta un ente strategico e di grande rilevanza economica, che determina, inoltre, il futuro delle comunità stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« *d)* da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni il cui territorio è compreso, anche parzialmente, nel sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane »;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.



19PDL0145290